

A] Nazioni Unite e codificazione del diritto internazionale

1) Carta ONU, Articolo 13

1. L'Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:
 - a) promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione;

2) Ris. Assemblea generale 174 (II) del 21 novembre 1947: creazione della Commissione del diritto internazionale

3) Statuto della Commissione del Diritto Internazionale, Articolo 15

“Negli articoli seguenti, l’espressione “sviluppo progressivo del diritto internazionale” è utilizzata, per comodità, per indicare il caso in cui si tratti di redigere convenzioni su materie che non sono ancora disciplinate dal diritto internazionale o relativamente alle quali il diritto non è ancora sufficientemente sviluppato nella prassi degli Stati. Allo stesso modo, l’espressione “codificazione del diritto internazionale” è utilizzata, per comodità, per indicare i casi in cui si tratti di formulare con maggiore precisione e di sistematizzare le regole del diritto internazionale in settori nei quali esiste già una prassi statale considerevole, dei precedenti e delle opinioni dottrinali”

B] Valore degli accordi di codificazione: Corte internazionale di giustizia

Sentenza 20 febbraio 1969 nei casi Piattaforma continentale del Mare del Nord (Danimarca e Paesi Bassi c. Germania)

“In the light of these various considerations, the Court reaches the conclusion that the Geneva Convention did not embody or crystallize any pre-existing or emergent rule of customary law, according to which the delimitation of continental shelf areas between adjacent States must, unless the Parties otherwise agree, be carried out on an equidistance-special circumstances basis. A rule was of course embodied in Article 6 of the Convention, but as a purely conventional rule. Whether it has since acquired a broader basis remains to be seen: qua conventional rule however, as has already been concluded, it is not opposable to the Federal Republic.

(...)

The Court accordingly concludes that if the Geneva Convention was not in its origins or inception declaratory of a mandatory rule of customary international law enjoining the use of the equidistance principle for the delimitation of continental shelf areas between adjacent States, neither has its subsequent effect been constitutive of such a rule; and that State practice up-to-date has equally been insufficient for the purpose.

“Alla luce di queste varie considerazioni, la Corte raggiunge la conclusione che la Convenzione di Ginevra [sulla piattaforma continentale] non incorpora o cristallizza nessuna norma preesistente o emergente del diritto consuetudinario, secondo la quale la delimitazione di aree della piattaforma continentale tra Stati adiacenti deve, a meno che le Parti stabiliscano altrimenti, essere effettuata sulla base del criterio dell’equidistanza-circostanze speciali. Un regola in tal senso era ovviamente incorporata nell’art. 6 della Convenzione, ma come regola puramente convenzionale. Se dal momento della sua stipulazione ha acquisito una base di validità più ampia resta da dimostrare: in quanto regola convenzionale, tuttavia, come già dimostrato, non è opponibile alla Germania.

(...)

La Corte conclude di conseguenza che se la Convenzione di Ginevra non era fin dalla sua origine e inizio declaratoria di una regola obbligatoria del diritto internazionale consuetudinario che impone l’uso del principio dell’equidistanza per la delimitazione della piattaforma continentale tra Stati adiacenti, essa non ha neppure portato per i suoi effetti successivi alla formazione di una tale regola; e che la prassi degli Stati fino a questo momento è stata egualmente insufficiente a tal fine.”